

Turno “Area allargata di Castel San Pietro Terme”

Viene confermata la modalità di turnazione settimanale a garanzia di una comunicazione semplificata verso i cittadini e, pertanto, di una maggiore facilità di accesso alle prestazioni di assistenza farmaceutica ma anche di uniformi modalità di turnazione, sia a livello di Azienda USL, sia a livello di area metropolitana bolognese.

Ciascun turno copre sette intere giornate ed inizia alle 8:30 del lunedì mattina per concludersi il lunedì successivo alla stessa ora.

Farmacia d'appoggio

Al fine di garantire agli abitanti del capoluogo di Castel San Pietro Terme facilità di accesso alle prestazioni di assistenza farmaceutica anche nel fine settimana viene confermata:

- l'apertura domenicale di una farmacia d'appoggio, tra quelle del capoluogo, quando sia prevista in turno una farmacia extra urbana. Le farmacie del capoluogo garantiscono tale appoggio, secondo il normale orario di apertura al pubblico notificato al Comune dalle stesse farmacie (c. 1, art. 13, L.R. 2/2016), alternandosi in base a una sequenza definita in continuità con la rotazione in corso nel 2021;
- in base ai normali orari di apertura al pubblico notificati al Comune, la costante apertura di farmacie del capoluogo al sabato, sia in fascia mattutina che pomeridiana. Tali aperture rendono quindi non necessaria, al momento, la previsione di un appoggio nella giornata del sabato.

Successione dei turni (da applicare in continuità alla successione già prevista per il 2021)

1. Farmacia Comunale BERTELLA e Farmacia LANZONI (Dozza)
2. Farmacia DEL SILLARO (San Martino in Pedriolo)
3. Farmacia DEL BORGO
4. Farmacia DI TOSCANELLA (Toscanella di Dozza)
5. Farmacia Comunale DELL'OSPEDALE
6. Farmacia SAN NICOLO' (Osteria Grande)
7. Farmacia SARTI
8. Farmacia SALUS (Osteria Grande)

Modalità di svolgimento del turno diurno (c. 5 e c. 6, art. 13, L.R. 2/2016)

Farmacie urbane: a battenti aperti sia nei giorni feriali sia in quelli festivi, compreso l'intervallo pomeridiano ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali. Il turno si protrae, a battenti aperti, fino alle 21:30, con possibilità di adottare modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

Farmacie rurali: a battenti aperti durante il normale orario di apertura al pubblico notificato al Comune dalle stesse farmacie (c. 1, art. 13, L.R. 2/2016). Al di fuori di tale orario (intervallo pomeridiano, festivi, etc.) le farmacie hanno facoltà di svolgere il turno a battenti chiusi con presenza del farmacista nello stabile o per chiamata telefonica (attivabile anche tramite il citofono della farmacia) nel qual caso deve essere garantita risposta immediata e consegna dei farmaci entro 30 minuti dalla chiamata.

Durante il turno di servizio non viene effettuata l'eventuale chiusura feriale settimanale.

Modalità di svolgimento del turno notturno (c. 5 e c. 6, art. 13, L.R. 2/2016)

Farmacie urbane: a battenti chiusi, con farmacista all'interno della farmacia o nello stesso stabile, dalle 21:30 alle 8:30 del giorno successivo.

Farmacie rurali: a battenti chiusi, dal termine del normale orario di apertura al pubblico notificato al Comune dalle stesse farmacie (c. 1, art. 13, L.R. 2/2016) fino alle 8:30 del giorno successivo, con presenza del farmacista nello stabile o per chiamata telefonica (attivabile anche tramite il citofono della farmacia) nel qual caso deve essere garantita risposta immediata e consegna dei farmaci entro 30 minuti dalla chiamata.

Indicazione dei turni (c. 9 e 10, art. 13, L.R. 2/2016)

Le Farmacie dello stesso ambito di turnazione devono esporre l'indicazione della Farmacia di turno con cartellonistica, visibile dall'esterno della Farmacia, che comprenda:

- denominazione della farmacia di turno;
- indirizzo completo;
- eventuale numero di telefono con cui contattare il farmacista che svolga il turno in reperibilità.

Le Farmacie del turno "Area allargata di Castel San Pietro Terme" devono fornire anche l'informazione sulla eventuale Farmacia d'appoggio della domenica.

Diritto aggiuntivo (c. 7, art. 13, L.R. 2/2016 e art. 9, Decreto Min. Salute 22 settembre 2017)

È applicabile in caso di dispensazione sia di medicinali, sia di ogni altro prodotto tra quelli che la farmacia di turno è tenuta a erogare (dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare) durante lo svolgimento del turno:

- diurno a battenti chiusi, per le sole Farmacie rurali sussidiate,
- notturno a battenti chiusi per tutte le Farmacie.

Il diritto aggiuntivo non compete mai quando la farmacia svolge servizio a battenti aperti ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.